

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1506

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1996

—————

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge risponde all'esigenza di dare finalmente attuazione ai principi costituzionali in materia di diritto all'istruzione e all'educazione. La regolamentazione della scuola non statale, a partire dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa svolge quando non ha fini di lucro, rappresenta per il legislatore un dovere ed una assoluta necessità, non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto oggi esistente nel nostro Paese, ma anche per colmare il divario rispetto all'Europa, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza, la produttività del sistema formativo messo insieme attraverso la realizzazione di un sistema scolastico integrato.

Gli obiettivi essenziali che si vogliono perseguire sono di tre ordini.

Il primo è di carattere costituzionale ed attiene al diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, alla uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazione per quegli alunni che intendono esercitare il diritto allo studio presso istituzioni scolastiche non statali.

Il secondo è quello d'introdurre nel nostro ordinamento un sistema integrato di servizio scolastico, impostato sulla parità tra le scuole istituite e gestite dallo Stato e le scuole istituite e gestite da altri soggetti che si assumono gli oneri organizzativi per svolgere tale servizio.

Il terzo è quello di conferire ulteriore dignità alla funzione docente, sottolineandone la qualità di funzione pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole statali sia che - a parità di titoli conseguiti - essa si eserciti nelle scuole paritarie.

Tutto ciò comporta evidentemente una revisione complessiva del nostro sistema scolastico.

Diritti costituzionali in materia di educazione

La Costituzione italiana, con l'articolo 33, nel dettare le norme sull'organizzazione del sistema scolastico, ha riconosciuto ad altri soggetti diversi dallo Stato il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Fino ad oggi, però, non si è avuta piena attuazione del dettato costituzionale, poiché, per coloro che hanno preferito si attuasse l'organizzazione monopolistica del sistema scolastico statale, l'espressione «senza oneri per lo Stato» ha costituito l'alibi per evitare la diffusione di scuole ed istituzioni scolastiche non statali.

Sembra quasi inutile sottolineare che l'interpretazione di tale espressione del terzo comma dell'articolo 33 non può essere considerata a sé stante e completamente avulsa dallo spirito di tutta la nostra Carta costituzionale, e cioè separata da altri articoli quali l'articolo 3 («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»), il 30 («È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...»), il 31 («La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi...»), il 33, comma primo, («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»), il 34 («L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria

e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi...») ed il 38 («... Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale...»).

In particolare, poi, il citato terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione non può essere considerato isolato dal quarto comma dello stesso articolo ove viene sancito che «la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità» (quindi non tutte le scuole private) «deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali».

Proprio a seguito di tale correlazione sorge immediatamente evidente la differenziazione tra scuole private, *stricto sensu*, e scuole che chiedono la parità.

Per le scuole private si tratta di impiantare un'impresa commerciale per la quale non viene previsto né richiesto alcun esborso di denaro pubblico considerato lo scopo di lucro privato e, quindi, in questo caso, si giustifica pienamente che l'istituzione di scuole ed istituti di educazione debba realizzarsi «senza oneri per lo Stato».

Per le scuole che chiedono la parità, invece, si tratta di istituzioni volte al fine pubblico di realizzare il diritto di libertà dei cittadini; in questo caso l'intervento dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, diventa non soltanto legittimo ma doveroso.

Con questo disegno di legge, infatti, non si vuole privilegiare la scuola non statale, facendo carico allo Stato di oneri che costituzionalmente non gli competono, ma solamente rendere possibile la rimozione di quegli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Il disegno di legge, pertanto, s'inquadra nella concezione dello Stato quale suprema sintesi della volontà e delle esigenze della

Nazione; è rivolto a garantire alle famiglie ed ai genitori la libertà di educazione e ad evitare che la scuola non statale si trasformi gradualmente in un'area privilegiata riservata ai figli delle famiglie abbienti.

La non realizzazione del principio della libertà all'educazione con il riconoscimento della parità alle scuole ed istituti di educazione non statali che si protrae da oltre cinquant'anni opererebbe una vera e propria discriminazione non tanto per le istituzioni scolastiche non statali quanto per milioni di alunni che le frequentano, i quali sarebbero considerati, rispetto ai loro coetanei che frequentano le scuole statali, dei veri e propri cittadini «diversi», se non di serie B.

Il sistema educativo nell'Unione europea

Mentre dal 1947 ad oggi ogni tentativo di raggiungere la parità scolastica nel nostro Paese è rimasto sulla carta, tutta la legislazione internazionale, al contrario, si è mossa a passi da gigante e tutti gli Stati dell'Europa libera hanno adottato provvedimenti per porre una volta per sempre sullo stesso piano le scuole dello Stato con quelle istituite ad opera della società civile e dei privati.

Basterà ricordare, per quanto riguarda il diritto internazionale, peraltro liberamente accettato e ratificato con leggi nazionali dal nostro Stato, solamente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, sottoscritta dall'Italia il 15 dicembre 1952, che, al paragrafo 3 dell'articolo 26, afferma: «i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli»; la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, in cui, al principio settimo, si afferma che la responsabilità educativa «incombe in primo luogo sui propri genitori»; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed il suo Protocollo addizionale del 20 marzo 1952, ratificato dall'Italia il 4 ago-

sto 1955, che, all'articolo 2, recita: «Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; la Convenzione internazionale contro la discriminazione nel settore dell'istruzione del 1960; la Sentenza del 7 dicembre 1976, Serie A an. 23 della Corte europea dei diritti dell'uomo, e, soprattutto, la risoluzione «Luster» approvata dal Parlamento europeo il 14 marzo 1984, con la quale non solo si riconferma che il diritto alla libertà d'insegnamento implica l'obbligo, da parte degli Stati membri, di rendere possibile l'esercizio pratico di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti ed all'adempimento dei loro obblighi, con le stesse condizioni di quelle di cui beneficiano le scuole pubbliche corrispondenti, senza discriminazioni nei riguardi dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale (n. 9), ma si forniscono anche le misure di attuazione (n. 3) e si indicano gli eventuali strumenti giurisdizionali da attivare in caso di violazioni: la Commissione della Comunità europea in caso di fondato sospetto di violazione del diritto alla libertà d'insegnamento e di istruzione, avvia le procedure applicabili nei casi di violazione dei diritti fondamentali e dei principi generali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuti dalla Comunità.

E che la risoluzione «Luster» sia stata approvata in special modo per Stati come l'Italia, lo dimostra il fatto che tutti gli altri membri della Comunità hanno già da diverso tempo regolamentato tutta la materia, garantendo ampi spazi di libertà «effettiva» a tutti gli enti ed i soggetti che concorrono, insieme alla scuola dello Stato, all'educazione nazionale.

«Non c'è nessun Paese dell'occidente europeo - scriveva il compianto professor Salvatore Valitutti, ex Ministro della pubblica istruzione - in cui la libertà della scuola non si attui coerentemente come libertà di insegnamento in ogni scuola e come libertà della scuola non statale nell'unità del sistema scolastico comprendente in sé sia la scuola statale o pubblica e sia la scuola non statale. Questa libertà è un connotato della stessa organizzazione dello Stato in tutti i Paesi dell'occidente... La tutela della scuola non statale, quale espressione e condizione necessaria alla libertà della scuola in generale, nei principali Paesi della Comunità è estesa fino al punto di ammetterla a certe condizioni a godere in varia misura di certi tipi di sovvenzionamento statale o pubblico per i servizi che rende all'educazione ed alla cultura».

Ed allora vediamo che:

a) in Gran Bretagna esistono tre tipi di scuole: quelle istituite dalle autorità scolastiche locali, quelle fondate da privati, che in varia misura sono sostenute dall'autorità locale e le *independent schools* che non ricevono alcun contributo. In pratica qui non esiste una scuola dello Stato vera e propria, essendo nata prima la scuola privata e poi, nel 1870, quella pubblica, cioè completamente gratuita fondata da comitati locali elettivi: è questa la cosiddetta scuola di contea;

b) in Francia, dove la scuola non statale copre circa il 18 per cento di tutta la popolazione scolastica, dopo quasi un secolo di *guerre scolaire*, le leggi Debré del 31 gennaio 1959 e del 1° giugno 1971 e quella Guemour del 25 novembre 1975 hanno creato un sistema misto che prevede quattro categorie di scuole: quelle integrate, in pratica statizzate; quelle che godono di libertà assoluta e non ricevono alcun sussidio; quelle a contratto semplice, nelle quali gli insegnanti fruiscono del cosiddetto «gradimento» dello Stato, per cui da esso ricevono la retribuzione ed a suo carico sono gli oneri

sociali; quelle, infine, «associate» che usufruiscono di finanziamenti per il loro funzionamento;

c) in Belgio la scuola non statale rappresenta ben il 60 per cento circa dell'intero sistema educativo e fin dal 1959 riceve dallo Stato i fondi necessari per le rette, per il personale, per la gestione e la costruzione degli stessi edifici scolastici. Quindi lo Stato sopporta sia le spese di gestione che d'investimento. Le famiglie, perciò, hanno la più ampia libertà di scelta, dal momento che i finanziamenti vengono assicurati a tutte quelle scuole ritenute valide, anche a quelle private *stricto sensu*;

d) nella Germania, così come avviene in Gran Bretagna, la maggior parte delle scuole fanno capo alle amministrazioni dei singoli *Laender*, che assicurano nell'ambito della scuola pubblica che il diritto naturale dei genitori all'educazione dei figli, sancito dalla Costituzione del 1949 e ripreso dalle legislazioni dei *Laender*, possa essere concretamente ed agevolmente esercitato scegliendo, ad esempio, scuole di confessioni religiose conformi ai rispettivi convincimenti. Le rimanenti scuole private usufruiscono di contributi statali anche se parziali, per la manutenzione degli immobili, per il pagamento del personale all'85 per cento e per le pensioni al 90 per cento;

e) in Olanda, dove la scuola statale assicura il servizio a solo il 30 per cento degli studenti, frequentando tutti gli altri le scuole non statali, lo Stato stanziava le stesse provvidenze per i due tipi di scuola. Sono stati adottati così principi di completa uguaglianza, ritenendosi che tutte le scuole svolgano un servizio sociale, purchè, naturalmente, non abbiano scopo di lucro;

f) in Spagna la scuola non statale raccoglie il 38 per cento circa dell'intera popolazione studentesca ed è costituita per la maggior parte da scuole cattoliche. Lo Stato, pur esercitando una certa vigilanza ed avendo inserito propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle singole scuole, assi-

cura finanziamenti pubblici di una certa consistenza.

E l'elenco potrebbe continuare con l'Irlanda, la Svezia e la Danimarca, Paesi nei quali non vige alcuna penalizzazione per le scuole private che, viceversa, sono messe sullo stesso piano di quelle statali.

Oggi, perciò, nel settore della scuola non statale siamo rimasti il fanalino di coda di tutta l'Europa dal momento che da noi frequenta questo tipo di scuola, escluse le scuole materne, solamente il 7 per cento dell'intera popolazione scolastica.

Un sistema integrato di servizio scolastico

Le esperienze culturali e i modelli organizzativi già positivamente sperimentati nel resto dell'Europa occidentale portano alle seguenti conclusioni: ovunque è stata superata la concezione del monopolio statalistico della scuola; i vari provvedimenti in materia hanno valorizzato le risorse spontanee delle formazioni sociali e del libero associazionismo; si è cercato di creare strutture agili e decentrate, nonchè di garantire strumenti idonei ad una maggiore partecipazione dei genitori al processo formativo.

L'Italia non può discostarsi da questi indirizzi nel processo della revisione dell'organizzazione del proprio ordinamento scolastico.

Quello che si propone, infatti, con questo disegno di legge, sul piano organizzativo, è il concetto di servizio scolastico integrato, imperniato sulla comune pubblicità di tutte quelle scuole che assicurano un servizio alla comunità, consistente nell'offerta dell'istruzione secondo un progetto educativo qualificato e secondo un rigoroso riconoscimento del pluralismo culturale e della libertà d'insegnamento individuale.

Il disegno di legge, pur lasciando inalterato il diritto di istituire scuole private (come prima definite a scopo di lucro), individua una serie precisa di prescrizioni per

quelle scuole che, chiedendo la parità ed il riconoscimento dei titoli, aspirano al riconoscimento della libertà e all'inserimento nel sistema integrato di servizio scolastico, al quale possono rivolgersi i cittadini e le loro famiglie nell'esercizio pieno del loro diritto di libertà di educazione.

Alle scuole che chiedono la parità, dunque, questo disegno di legge, nel garantire il pieno rispetto dell'identità culturale, prescrive di adeguarsi alle norme generali sull'istruzione di competenza statale relativamente ai programmi, al calendario scolastico complessivo, ai titoli di studio professionali dei docenti, all'adeguatezza delle norme igienico-architettoniche e di sicurezza dei locali scolastici.

Così sarà possibile tutelare l'identità culturale di una scuola paritaria che nasce, infatti, senza scopo di lucro, ma con il fine di fornire un servizio scolastico pubblico culturalmente qualificato.

Il sistema scolastico integrato, quindi, si caratterizza per la comune pubblicità della funzione educativa tra scuole istituite dallo Stato e scuole paritarie. L'intervento dello Stato, per rendere effettivo il diritto allo studio ed il diritto alla libertà di scelte educative, si potrà concretizzare attraverso la retribuzione del personale docente e non docente.

Si sarebbero potute prevedere anche altre forme d'intervento dello Stato, quali il cosiddetto «buono scuola» o gli sgravi fiscali o ancora il sistema delle convenzioni o il finanziamento diretto alle scuole, ma tali ipotesi non hanno trovato adeguata rispondenza all'esigenza dell'affermazione del diritto di scelta all'istruzione delle famiglie.

Il «buono scuola», cioè un *bonus* virtuale che consenta al cittadino di esercitare il suo diritto a conseguire l'istruzione inferiore gratuitamente in qualsiasi struttura scolastica, sia essa statale che non statale, presuppone un intervento legislativo specifico all'interno del quale venga prevista una complessa riforma del sistema scolastico. L'occasione potrebbe essere fornita dalla piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con la conseguente piena realizzazione della

parità alle istituzioni scolastico-educative non statali. In tal caso ciascun cittadino verrebbe messo in grado di scegliere in quale istituzione poter esercitare il proprio *bonus* all'istruzione.

La deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'istruzione trova già una sua previsione legislativa nell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, laddove indica tra gli oneri sostenuti dal contribuente «le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria» di cui ammette la deducibilità seppure «in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali». Tale ipotesi, tuttavia, come sopra accennato, non risulta percorribile se si presuppone che per poter dedurre dal reddito delle persone fisiche le spese per l'istruzione, queste debbono essere affrontate in via preventiva e non tutti i cittadini possono permettersi di sostenere queste spese per poi detrarre dalla dichiarazione dei redditi. Si sarebbe, quindi, posto un limite iniziale all'esercizio del diritto di libertà all'istruzione, poiché tale libertà sarebbe circoscritta dall'impossibilità di sostenere la spesa d'iscrizione e frequenza in una scuola non statale.

Il finanziamento diretto alle scuole in ragione del numero degli alunni e di rigorosi parametri prestabiliti non sembra altresì rispondere alle esigenze fin qui prospettate e cioè che l'intervento dello Stato deve avvenire per la piena attuazione dell'esercizio del diritto di libertà all'istruzione che è esclusivo patrimonio del cittadino, e quindi l'intervento deve essere rivolto necessariamente alle strutture educative per l'esercizio del diritto e non al titolare dell'istituzione educativa non statale.

Il problema del finanziamento, pertanto, potrà essere superato attraverso una scelta tecnico-giuridica.

La soluzione proposta, infatti, affronta il problema del finanziamento dal punto di vista delle strutture educative piuttosto che dal

punto di vista dell'erogazione di provvidenze dirette ai titolari delle istituzioni scolastiche ed educative o ai titolari del diritto all'educazione, concentrando l'intervento dello Stato nell'ambito dell'organizzazione del servizio scolastico e facendo perno sulle due componenti qualificanti: la posizione giuridica di scuola paritaria che entra a far parte del sistema scolastico integrato e la funzione docente.

Il riconoscimento del carattere della pubblicità per queste due componenti legittima l'intervento pubblico che così assicura parità ai cittadini ed alle famiglie di condizioni anche economiche di accesso alle istituzioni scolastiche ed educative.

Conclusioni

Il presente disegno di legge vuole colmare quel vuoto legislativo creatosi all'entrata in vigore della Costituzione e perdurato fino ad oggi relativamente al riconoscimento

della libertà all'educazione ed ai rapporti tra l'amministrazione dello Stato e scuole non statali.

L'ordinamento scolastico statale di ogni ordine e grado non dovrà temere in alcun modo la concorrenza delle istituzioni scolastiche non statali, anzi, esso ritroverà efficienza, funzionalità, prestigio e nuovi contenuti culturali, proprio dalla introduzione di una feconda e sana competizione.

Benedetto Croce nella relazione introduttiva alla riforma degli esami di Stato scriveva appunto: «Lo Stato non può temere la concorrenza di nessuna delle forze vive ed operose di educazione e di cultura della coscienza nazionale, della quale rappresenta la sintesi più alta. Esso deve lasciare perciò che queste forze si manifestino e si sviluppino liberamente secondo le loro naturali tendenze nel momento della preparazione e dell'opera».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma di principio)

1. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, impartita e gestita da enti e privati, si esplica secondo i principi di cui all'articolo 33 della Costituzione.

2. Gli enti pubblici diversi dallo Stato, gli enti riconosciuti, le società, le associazioni non riconosciute o altri soggetti privati, hanno il diritto di promuovere istituzioni scolastico-educative di ogni ordine e grado.

Art. 2.

(Diritti comuni e definizione della parità scolastica)

1. La parità scolastica di cui all'articolo 33, comma quarto, della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti ai sensi dell'articolo 11 e degli studi svolti nella scuola paritaria.

2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

3. Possono chiedere la parità:

a) le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto per atto pubblico da un notaio o da altro pubblico ufficiale;

b) le istituzioni gestite da persone fisiche che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.

4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, a norma della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o alla conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.

5. L'autorizzazione ad aprire un'istituzione scolastico-educativa è concessa dal provveditore agli studi competente per territorio.

6. La parità è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del provveditore agli studi territorialmente competente, sentiti il Consiglio scolastico provinciale e la sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 7.

Art. 3.

(Procedure e condizioni per la parità)

1. La domanda di parità deve essere sottoscritta da chi gestisce la scuola, se si tratta di persona fisica, dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci per le associazioni non riconosciute.

2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro della pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale.

3. L'istituzione che chiede la parità deve documentare l'esistenza di condizioni concernenti:

a) l'agibilità sanitaria e tecnica dei locali della sede prescelta per la istituenda attività d'istruzione ed educazione;

b) l'adeguatezza al tipo di attività didattica svolta dell'arredamento e del materiale

didattico, scientifico e tecnico, nonché delle attrezzature di laboratorio;

c) l'inserimento dell'istituenda istituzione nella programmazione scolastica del territorio con particolare riguardo alle scelte didattiche effettuate dalle famiglie;

d) lo svolgimento dei programmi ed insegnamenti previsti dall'ordinamento scolastico per il corrispondente tipo di scuola statale;

e) il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi funzionanti;

f) l'adozione di un apposito statuto che dichiara il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli della corrispondente scuola statale, l'esclusione del fine di lucro dell'istituzione e l'osservanza della pubblicità dei bilanci;

g) il possesso, da parte del personale dirigente, docente e non docente, dei requisiti richiesti per il corrispondente personale statale.

4. Le norme di applicazione del comma 3 saranno previste in un apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. La vigilanza sanitaria nelle istituzioni scolastiche paritarie è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò preposte per le scuole statali.

Art. 4.

(Elenco provinciale ed albo nazionale)

1. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito l'elenco provinciale delle scuole paritarie.

2. Il provveditore agli studi, verificata l'esistenza delle condizioni per l'ottenimento della parità e contemporaneamente all'inoltro

dell'istanza al Ministero della pubblica istruzione, iscrive nell'elenco l'istituzione scolastica in via provvisoria e trasforma tale iscrizione in definitiva con la stessa decorrenza della data dell'emissione del decreto da parte del Ministro della pubblica istruzione.

3. Contro il diniego d'iscrizione è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

4. Presso il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione media non statale, è istituito l'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie scritte negli elenchi tenuti presso i provveditori agli studi.

5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa nell'albo nazionale decorre, in via provvisoria, dalla data di ricevimento dell'istanza corredata dal relativo parere da parte del provveditore agli studi e diventa definitiva dalla data di emissione del decreto di riconoscimento della parità.

6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; le eventuali modifiche all'albo vengono annualmente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul funzionamento, sugli scrutini e sugli esami delle scuole paritarie viene esercitato dal Ministero della pubblica istruzione nelle forme previste per le corrispondenti scuole statali.

Art. 6.

(Sperimentazioni)

1. Alle scuole paritarie si applica la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e

successive modificazioni, relativo alla sperimentazione e innovazione nella scuola.

Art. 7.

(Sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per le scuole paritarie e organi collegiali)

1. In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una sezione per la scuola paritaria di seguito denominata «sezione».

2. La sezione è composta:

- a) dal dirigente generale competente;
- b) da un ispettore centrale designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- c) da un rappresentante dei genitori degli studenti delle istituzioni scolastico educative paritarie;
- d) da un rappresentante del personale dirigente e da un rappresentante del personale docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie;
- e) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituzioni scolastico-educative paritarie.

3. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti attraverso le consultazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

4. Il personale dirigente, docente, non docente e i genitori degli alunni delle istituzioni scolastico-educative paritarie partecipano, a parità di diritti e di doveri, agli organi collegiali distrettuali e provinciali in ragione del numero complessivo degli alunni delle istituzioni stesse.

Art. 8.

(Imposte e tasse)

1. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta alle applicazioni delle tasse previste per le iscrizioni nelle istituzioni scolastiche statali e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, nella misura stabilita, su proposta del gestore, dall'organo collegiale, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *f*).

2. Le richieste per l'apertura di nuove istituzioni scolastico-educative e gli altri atti ad esse equiparabili sono esenti da bollo e da qualsiasi altra tassazione.

3. A tutte le istituzioni iscritte all'elenco e nell'albo nazionale di cui all'articolo 4 si applica l'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. L'aliquota IVA su tutti i materiali didattici, sui beni e sui servizi destinati al funzionamento delle istituzioni medesime e di quelle statali è fissata al 4 per cento.

5. Le donazioni, i lasciti e i legati destinati alle istituzioni scolastico-educative paritarie, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Le istituzioni scolastico-educative paritarie ed i loro alunni accedono, a pari condizioni con gli alunni delle scuole statali, alle provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore dell'utenza del servizio scolastico, anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio.

Art. 9.

(Personale direttivo, docente e non docente)

1. Il personale docente e non docente delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra coloro che, inseriti nelle graduatorie provinciali presso i provveditorati agli studi, condividono le finalità educative dell'istituzione indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, espresse all'atto della presentazione della domanda d'inclusione nelle predette graduatorie e riportata a fianco delle graduatorie stesse.

2. L'assunzione si perfeziona con l'accettazione della nomina in forma scritta da parte del personale interessato il quale è a totale carico dello Stato, secondo modalità da fissare nel regolamento di cui all'articolo 14.

3. Il personale direttivo delle istituzioni scolastico-educative paritarie è assunto tra i docenti che abbiano i requisiti previsti nel comma 1 e che abbiano prestato servizio per almeno un triennio in scuole statali o paritarie anche di diverso ordine e grado, che conferiscano titolo legale di studio.

4. Previo parere favorevole del capo dell'istituzione statale di provenienza e del provveditore agli studi, può essere consentita alle istituzioni scolastico-educative paritarie l'utilizzazione di personale docente e non docente statale di ruolo e non di ruolo in soprannumero o parzialmente occupato nella scuola statale, indicando caso per caso il numero massimo di ore. Tale personale dovrà dichiarare per iscritto di condividere le finalità dell'istituzione.

5. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale di cui ai commi da 1 a 4 viene valutato, ai fini delle graduatorie per le supplenze nelle scuole statali, con le stesse modalità e punteggi previsti per il personale che abbia prestato servizio nelle scuole statali.

6. I docenti delle istituzioni scolastico-educative paritarie possono accedere ai ruoli

dello Stato attraverso le medesime procedure previste per i docenti non di ruolo delle scuole statali.

7. Il personale non docente delle istituzioni scolastico-educative non statali paritarie può accedere ai ruoli dello Stato con le stesse modalità di reclutamento riservate al corrispondente personale precario dello Stato.

8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente, è riconosciuto e riconoscibile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ai sensi delle vigenti disposizioni.

9. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastico-educative paritarie dal personale direttivo, docente e non docente che transiti nei corrispondenti ruoli delle scuole statali, è riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera.

10. Il personale delle istituzioni scolastico-educative paritarie gode degli stessi diritti ed è tenuto ai medesimi obblighi del corrispondente personale della scuola statale relativamente alle attività di aggiornamento; esso, inoltre, fruisce delle facilitazioni previste dalle norme in vigore per il medesimo personale della scuola statale.

11. Il Ministro della pubblica istruzione disciplina, con proprio decreto, modalità e limiti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Le norme di cui ai commi 1 e 3, relative all'assunzione del personale, non si applicano al personale che già prestava servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in istituti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.

(Decorrenza della parità)

1. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico nel quale la domanda è stata pre-

sentata, purché l'intera documentazione venga trasmessa entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico stesso. In caso contrario, essa decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

2. Il Ministro della pubblica istruzione emana le norme relative alle modalità, le procedure ed i termini per l'ottenimento della parità scolastica.

Art. 11.

(Conseguenze della parità)

1. La parità determina la piena validità, a tutti gli effetti, degli esami sostenuti dagli alunni interni e dei titoli rilasciati dalla scuola.

2. I candidati esterni che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per le scuole statali.

3. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività delle classi in funzione, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto saranno precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 3.

5. Nell'accettazione delle domande di candidati esterni all'esame di idoneità di cui al comma 2, l'istituzione scolastico-educativa paritaria deve altresì rispettare le seguenti precedenze:

a) candidati che accettano il vincolo della frequenza anche per il successivo anno scolastico;

b) candidati residenti nella sede dove funziona la scuola o in località vicine, particolarmente quando nella sede stessa non funziona una scuola statale dello stesso tipo, e che accettano il vincolo di cui alla lettera a);

c) candidati che siano studenti lavoratori, purché documentino tale qualità prima dell'inizio degli esami e svolgano la propria attività lavorativa nella località sede dell'istituzione scolastico-educativa paritaria o in una località vicina.

6. L'idoneità conseguita presso le istituzioni scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.

7. Per il personale direttivo, docente e non docente, la parità determina la totale equiparazione tra servizio statale e servizio prestato in istituzioni scolastico-educative paritarie.

Art. 12.

(Frequenza scolastica)

1. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse norme previste per le scuole statali.

2. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, lettera f).

Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le istituzioni scolastico-educative parregiate e legalmente riconosciute funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione di cui all'articolo 2 qualora rispondano alle

condizioni previste dalla presente legge relative alla parità.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14, tutte le scuole di cui al comma 1 saranno sottoposte ad ispezione per accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni igienico-tecniche e di sicurezza previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14.

(Regolamento di esecuzione)

1. Il Governo emana, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, il regolamento di esecuzione della presente legge, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 15.

(Gradualità dell'intervento finanziario statale)

1. Agli interventi previsti dalla presente legge è riservato, nel primo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, il 20 per cento dello stanziamento complessivo relativo alle istituzioni scolastiche. Tale percentuale è aumentata, in ciascun anno successivo, di un ulteriore 20 per cento.

